

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DIRETTIVA 2003/91/CE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2003

che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 254 del 8.10.2003, pag. 11)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Direttiva 2006/127/CE della Commissione del 7 dicembre 2006	L 343	82	8.12.2006
► <u>M2</u>	Direttiva 2007/49/CE della Commissione del 26 luglio 2007	L 195	33	27.7.2007
► <u>M3</u>	Direttiva 2008/83/CE della Commissione del 13 agosto 2008	L 219	55	14.8.2008
► <u>M4</u>	Direttiva 2009/97/CE della Commissione del 3 agosto 2009	L 202	29	4.8.2009
► <u>M5</u>	Direttiva 2010/46/UE della Commissione del 2 luglio 2010	L 169	7	3.7.2010
► <u>M6</u>	Direttiva di esecuzione 2011/68/UE della Commissione del 1° luglio 2011	L 175	17	2.7.2011

**DIRETTIVA 2003/91/CE DELLA COMMISSIONE****del 6 ottobre 2003**

che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 2003/61/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 72/168/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni per l'esame delle varietà delle specie di ortaggi ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 2002/8/CE ⁽⁴⁾, ha stabilito i caratteri minimi che devono essere esaminati per l'ammissione delle varie specie nei cataloghi degli Stati membri nonché le condizioni minime per l'esecuzione di tali esami.
- (2) Alcune linee direttrici relative alle condizioni dell'esame delle varietà sono state emanate dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), istituito dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1650/2003 ⁽⁶⁾, per quanto attiene a talune specie.
- (3) A livello internazionale esistono linee direttrici che fissano le condizioni per l'esame delle varietà. L'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) ha formulato linee direttrici per l'esecuzione di tali esami.
- (4) La direttiva 72/168/CEE è stata modificata dalla direttiva 2002/8/CE per garantire coerenza tra le linee direttrici dell'UCVV e le condizioni per l'esame delle varietà ai fini dell'ammissione nei cataloghi nazionali degli Stati membri nella misura in cui sono state fissate linee direttrici dell'UCVV. L'UCVV ha nel frattempo formulato linee direttrici per diverse altre specie.

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 103 del 2.5.1972, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 37 del 7.2.2002, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 245 del 29.9.2003, pag. 28.

▼B

- (5) Occorre garantire coerenza tra le linee direttrici dell'UCVV e le condizioni fissate per le varietà ai fini dell'ammissione nei cataloghi nazionali degli Stati membri.
- (6) È necessario che il sistema comunitario si fondi sulle linee direttrici dell'UPOV ove l'UCVV non abbia ancora formulato linee direttrici specifiche. La legislazione nazionale si applica alle specie non coperte dalla presente direttiva.
- (7) Occorre pertanto abrogare la direttiva 72/168/CEE.
- (8) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri provvedono ad inserire in un catalogo nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE le varietà delle specie di ortaggi che soddisfano le condizioni fissate al paragrafo 2.
2. Per quanto riguarda la differenziabilità, la stabilità e l'omogeneità:
 - a) le specie elencate nell'allegato I sono conformi alle condizioni fissate nei «Protocolli per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità», formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e figuranti nel suddetto allegato;
 - b) le specie elencate nell'allegato II sono conformi alle linee direttrici per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) figuranti in detto allegato.

Articolo 2

Tutti i caratteri varietali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e i caratteri contrassegnati da un asterisco (*) nelle linee direttrici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), devono essere utilizzati, purché l'osservazione di un carattere non sia resa impossibile dalla manifestazione di un qualsiasi altro carattere e purché la manifestazione di un carattere non sia ostacolata dalle condizioni ambientali in cui viene realizzato il test.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché, per le specie elencate negli allegati I e II, siano rispettate al momento degli esami le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi attinenti alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione, stabilite nelle linee direttrici menzionate negli allegati.



Articolo 4

La direttiva 72/168/CEE è abrogata.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, alcune varietà non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi e gli esami ufficiali siano iniziati anteriormente a tale data in conformità delle disposizioni:

- a) della direttiva 72/168/CEE oppure
- b) delle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o delle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie, le varietà di cui trattasi sono ritenute conformi ai requisiti della presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 si applica unicamente qualora l'esito delle prove permetta di concludere che le varietà sono conformi alle disposizioni fissate:

- a) nella direttiva 72/168/CEE oppure
- b) nelle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o nelle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M6

ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) che devono conformarsi ai protocolli dei test dell'UCVV

Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
<i>Allium cepa</i> L. (varietà <i>Cepa</i>)	Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)	TP 46/2 dell'1.4.2009
<i>Allium cepa</i> L. (varietà <i>Aggregatum</i>)	Scalogno	TP 46/2 dell'1.4.2009
<i>Allium fistulosum</i> L.	Cipolletta	TP 161/1 dell'11.3.2010
<i>Allium porrum</i> L.	Porro	TP 85/2 dell'1.4.2009
<i>Allium sativum</i> L.	Aglio	TP 162/1 del 25.3.2004
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Erba cipollina	TP 198/1 dell'1.4.2009
<i>Apium graveolens</i> L.	Sedano	TP 82/1 del 13.3.2008
<i>Apium graveolens</i> L.	Sedano rapa	TP 74/1 del 13.3.2008
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asparago	TP 130/2 del 16.2.2011
<i>Beta vulgaris</i> L.	Barbabietola rossa, compresa la barbabietola di Cheltenham	TP 60/1 dell'1.4.2009
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo laciniato	TP 90/1 del 16.2.2011
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolfiore	TP 45/2 dell'11.3.2010
<i>Brassica oleracea</i> L.	Broccoli asparagi o a getto	TP 151/2 del 21.3.2007
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo di Bruxelles	TP 54/2 dell'1.12.2005
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo rapa	TP 65/1 del 25.3.2004
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso	TP 48/3 del 16.2.2011
<i>Brassica rapa</i> L.	Cavolo cinese	TP 105/1 del 13.3.2008
<i>Capsicum annum</i> L.	Peperoncino rosso/peperone	TP 76/2 del 21.3.2007
<i>Cichorium endivia</i> L.	Indivia riccia e indivia scarola	TP 118/2 dell'1.12.2005
<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria industriale	TP 172/2 dell'1.12.2005
<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria di tipo Witloof	TP 173/1 del 25.3.2004
<i>Citrullus lanatus</i> (Thumb.) Matsum. et Nakai	Anguria o cocomero	TP 142/1 del 21.3.2007
<i>Cucumis melo</i> L.	Melone	TP 104/2 del 21.3.2007
<i>Cucumis sativus</i> L.	Cetriolo e cetriolino	TP 61/2 del 13.3.2008
<i>Cucurbita pepo</i> L.	Zucchini	TP 119/1 del 25.3.2004
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Carciofo e cardo	TP 184/1 del 25.3.2004
<i>Daucus carota</i> L.	Carota e carota da foraggio	TP 49/3 del 13.3.2008
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Finocchio	TP 183/1 del 25.3.2004
<i>Lactuca sativa</i> L.	Lattuga	TP 13/5 del 16.2.2011
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	Pomodoro	TP 44/3 del 21.3.2007
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	Prezzemolo	TP 136/1 del 21.3.2007
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Fagiolo di Spagna	TP 9/1 del 21.3.2007
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Fagiolo nano e fagiolo rampicante	TP 12/3 dell'1.4.2009
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Pisello a grano rugoso, pisello rotondo e pisello dolce	TP 7/2 dell'11.3.2010

▼ M6

Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
<i>Raphanus sativus</i> L.	Ravanello	TP 64/1 del 27.3.2002
<i>Solanum melongena</i> L.	Melanzana	TP 117/1 del 13.3.2008
<i>Spinacia oleracea</i> L.	Spinaci	TP 55/3 dell'11.3.2010
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Valerianella o lattughella	TP 75/2 del 21.3.2007
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	Fava	TP Broadbean/1 del 25.3.2004
<i>Zea mays</i> L. (partim)	Granturco dolce e pop corn	TP 2/3 dell'11.3.2010

Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito Internet dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu).

▼ **M6***ALLEGATO II*

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) che devono conformarsi alle linee direttrici dell'UPOV per gli esami

Nome scientifico	Nome comune	Linee direttrici dell'UPOV
<i>Beta vulgaris</i> L.	Bietola da costa	TG/106/4 del 31.3.2004
<i>Brassica rapa</i> L.	Rapa	TG/37/10 del 4.4.2001
<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria a foglia larga o cicoria di tipo italiano	TG/154/3 del 18.10.1996
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Zucca	TG/155/4rev. del 28.3.2007 + 1.4.2009
<i>Raphanus sativus</i> L.	Ramolaccio	TG/63/6 del 24.3.1999
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	Rabarbaro	TG/62/6 del 24.3.1999
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Scorzonera	TG/116/4 del 24.3.2010

Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito Internet dell'UPOV (www.upov.int).